CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

LECCE 6 - 7 - 8 OTTOBRE 2022

MOZIONE CONGRESSUALE

Il sottoscritto avv. Mario Antonio Massimo Fusario, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, nonché Delegato al Congresso, chiede che sia sottoposta al Congresso ed approvata la seguente

MOZIONE CONGRESSUALE SULLA

Redatta dal sottoscritto ed approvata con delibera del COA di Ancona del 5 settembre 2022 sulla

MODIFICA DELL'ART. 28 COMMA 10 ULTIMO CAPOVERSO DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE

Che prevede

"Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario."

PREMESSO CHE

- 1) L'art.28 L. n. 247 del 31/12/2012, modificando la precedente normativa che prevedeva una durata di due anni e la rieleggibilità dei consiglieri, ha disposto che il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno, con possibilità di una sola rielezione.
- 2) In ragione della previsione oggetto della presente mozione (art. 28 comma 10 ultimo capoverso L.247/12) in combinato disposto con quella di cui al punto 1), si riscontra una sempre maggiore difficoltà nell'individuazione di Avvocati disposti a proporre la propria candidatura per ricoprire l'incarico di consigliere dell'Ordine;

TENUTO CONTO

- 3) Che negli ultimi anni, stante anche la perdurante crisi economica che ha colpito il nostro Paese già a partire dall'anno 2012 ed aggravata dalla Pandemia degli ultimi anni, si è riscontrata una maggiore iscrizione da parte degli avvocati nelle liste, aperte presso i Tribunali del Circondario, per le nomine di: Custode Giudiziario, Delegato alle Vendite (mobiliari ed immobiliari), Curatore Fallimentare, etc;
- 4) Che dall'entrata in vigore della L. 247/12 sia i giovani avvocati in ragione delle prime nomine acquisite sia gli avvocati con maggiore anzianità di iscrizione che, in ragione dell'esperienza maturata, ricoprono spesso incarichi di maggior rilievo e più remunerativi, hanno sempre più frequentemente rifiutato l'opportunità di candidarsi quali Consiglieri dei COA con una evidente diminuzione di rappresentatività all'interno dei COA

CONSIDERATO CHE

- 5) La maggior parte dei Tribunali ha adottato buone prassi, spesso tradotte in protocolli, in ossequio al principio di trasparenza e rotazione per il conferimento degli incarichi e che pertanto è possibile monitorare la ciclicità e la equità degli incarichi conferiti dai magistrati;
- 6) Per altre figure professionali (es. commercialisti) l'elezione a consigliere dell'ordine non comporta alcun tipo di incompatibilità rispetto ad incarichi assegnati dai magistrati del circondario;
- 7) Pertanto, anche in termini di equità, tale limite comporta un discrimine a svantaggio della categoria professionale degli Avvocati

tutto ciò premesso si propone l'approvazione della seguente

MOZIONE

Il CNF per le ragioni di cui alla presente mozione, si impegna a proporre al legislatore la seguente modifica dell'art. 28, comma 10, ultimo capoverso della Legge 247/12 "Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario,

MOZIONE N. 109

purché rispettino il principio di ciclicità e rotazione degli incarichi. I consiglieri non possono accettare nel corso di ogni anno un numero di incarichi superiore alla media di quelli ottenuti nei tre anni precedenti all'elezione"

Ancona, 5 Settembre 2022

avv. Mario Antonio Massimo Fusario